

Roma, 2 ottobre 2014

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 8/TFN – Sez.

Disc.
(2014/2015)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sez. disciplinare, costituito dall'Avv. Valentino Fedeli, Presidente f.f.; dall'Avv. Franco Matera, dall'Avv. Fabio Micali, Componenti; con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 2 ottobre 2014 e ha assunto le seguenti decisioni:

(406) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SEBASTIANO PALMINTERI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD P. Ribera 1954) E DELLA SOCIETA' ASD P. RIBERA 1954 (nota n. 7675/770pf13-14/LG/AM/dl del 23.6.2014).

Il Tribunale Federale Nazionale,
vista la richiesta da parte della Procura federale di ulteriore termine per acquisire la documentazione necessaria per la verifica del foglio di censimento 2013/2014 della Società deferita e del legale rappresentante all'epoca dei fatti contestati;
esaminati gli atti;
esaminata la richiesta,

dispone

il rinvio del procedimento a nuovo ruolo onde consentire che siano svolti gli accertamenti di rito.

(425) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE MANNA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. USD Cavese 1919 già USD Pro Cavese 1934) E DELLA SOCIETA' USD CAVESE 1919 già USD PRO CAVESE 1934 (nota n. 7744/737pf13-14/AM/gb del 25.6.2014).

La Procura Federale, verificato l'atto di deferimento in parola e riscontrato che per mero errore materiale il sig. Salvatore Manna è stato deferito in qualità di legale rappresentante della Società USD Dro anziché della Società USD Cavese 1919, chiede di essere autorizzato a rettificare l'errore materiale suindicato intendendosi il deferimento de quo del sig. Manna Salvatore quale Presidente e legale rappresentante della Società USD Cavese 1919 già USD Pro Cavese 1934 e chiede il rinvio del procedimento a data da destinarsi.

Il Tribunale Federale Nazionale,
vista l'istanza su estesa;

ritenuto che l'errore di natura materiale è suscettibile di correzione in questa sede, accoglie l'istanza e, per l'effetto, dove si legge "sig. Manna Salvatore, Presidente e Legale rappresentante della Soc. USD Dro" deve leggersi ed intendersi "sig. Manna Salvatore, Presidente e legale rappresentante della Soc. USD Cavese 1919 già USD Pro Cavese 1934".

P.Q.M.

dispone il rinvio del procedimento a nuovo ruolo.

(434) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALDO LORENZO TERZI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. SSD Aurora Seriate Calcio Srl) E DELLA SOCIETA' SSD AURORA SERIATE CALCIO Srl (nota n. 7767/732pf13-14/AM/gb del 26.6.2014).

La Procura Federale, con atto 26 giugno 2014, premettendo che la SSD Aurora Seriate Calcio srl, partecipante al Campionato di Serie D Stagione Sportiva 2013/2014, non aveva trasmesso al Dipartimento Interregionale o presso di esso depositato entro il termine del 12 luglio 2013 la visura camerale aggiornata e la copia della convenzione con l'ente proprietario del campo di giuoco ai fini della dichiarazione di disponibilità dello stesso, di cui al Punti A/5 ed A/8 della disciplina degli adempimenti per la iscrizione a detto Campionato, pubblicata sul C.U. n. 168 del 21 maggio 2013 Dipartimento Interregionale e che siffatto inadempimento le era stato notificato in data 18/24 dicembre 2013 dalla Co.Vi.So.D., ha deferito a questo Tribunale il sig. Aldo Lorenzo Terzi, all'epoca del fatto Presidente della SSD Aurora Seriate Calcio srl, nonché la stessa SSD Aurora Seriate Calcio srl, contestando al primo la violazione dell'art. 10 comma 3bis del previgente CGS ed alla seconda la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 stesso Codice in relazione alla condotta ascritta al proprio rappresentante legale.

Entrambi i deferiti non hanno svolto difese.

Alla riunione odierna è comparsa la sola Procura Federale, la quale ha chiesto l'accoglimento del deferimento e l'applicazione delle seguenti sanzioni: gg. 40 (quaranta) di inibizione per il sig. Aldo Lorenzo Terzi ed € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per la Società.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

I Punti A/5 ed A/8 della richiamata Disciplina impongono alla Società di spedire alla Segreteria del Dipartimento Interregionale ovvero di depositare presso la stessa entro le ore 14.00 del 12 luglio 2013 tra gli altri documenti anche la visura camerale aggiornata attestante la vigenza della società nel caso di società iscritte nel registro delle imprese, come è quella attualmente deferita (Punto A/5), nonché la dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco secondo il modello predisposto dal Dipartimento medesimo, rilasciata dall'ente proprietario, secondo la prescrizione dell'art. 28 del Regolamento della LND per la disputa di tutte le gare del Campionato Nazionale Serie D e di altre manifestazioni ufficiali, ovvero per le società che hanno stipulato convenzione con gli enti proprietari dell'impianto per la gestione dello stesso, la dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco, sottoscritta dalla stessa, unitamente a copia della convenzione (Punto A/8).

Nel caso in esame, risulta documentalmente provato il duplice inadempimento della Società SSD Aurora Seriate Calcio srl, di guisa che deve essere accolto il Deferimento, in uno alle sanzioni richieste dalla Procura Federale, che sono diretta conseguenza dell'accertata violazione.

Difatti è pacifica la circostanza, in quanto espressamente prevista dalla Disciplina di che trattasi, che l'inosservanza dei termini di adempimento anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti comporta a carico della Società che se ne è resa responsabile l'ammenda tabellare di € 1.000,00 per ciascun inadempimento.

In merito poi alla richiesta inibizione del Presidente della Società, si osserva che l'art. 10 comma terzo CGS previgente, alla cui disciplina il Deferimento si è richiamato, implica inequivocabilmente la responsabilità del legale rappresentante della società, al quale deve essere ascritto il mancato adempimento, stante il principio della immedesimazione organica tra la società ed i propri dirigenti, nel senso che non può sussistere la responsabilità della prima che non sia riconducibile alla violazione disciplinare dei secondi.



Infine, quanto alle sanzioni, è indubbio che la statuizione contenuta nella Disciplina sugli adempimenti richiama di per sé l'art. 1 comma 1 CGS previgente, la cui violazione determina le sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati della società di cui all'art. 19 stesso Codice, tra le quali rientra la inibizione temporanea (comma primo, lettera H).

P.Q.M.

accoglie il Deferimento e, per l'effetto, infligge al sig. Aldo Lorenzo Terzi, all'epoca del fatto Presidente della SSD Aurora Seriate Calcio Srl, l'inibizione di gg. 40 (quaranta) ed alla Società SSD Aurora Seriate Calcio Srl l'ammenda di € 2.000,00 (duemila//00).

(435) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO DI MARINO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. SD Puteolana 1902 Internapoli) E DELLA SOCIETA' SSD PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI (nota n. 7765/734pf13-14/AM/gb del 26.6.2014).

Il deferimento

Con provvedimento del 26 giugno 2014, il Procuratore Federale deferiva:

1) Il Signor Francesco Di Marino, Presidente e legale rappresentante della Società SSD Puteolana 1902 Internapoli, per rispondere della violazione dell'art. 10, comma 3bis del C.G.S. in relazione al punto 8 Comunicato Ufficiale n. 168 del 21 maggio 2013 del Campionato Nazionale di Serie D, per non aver osservato il termine stabilito (12 luglio 2013, ore 14.00) per il deposito della dichiarazione di disponibilità del campo di gioco (punto 8 del C.U.)

2) La Società SSD Puteolana 1902 Internapoli, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS, per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante.

le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Francesco Di Marino 30 giorni di inibizione; nei confronti della Società SSD Puteolana 1902 Internapoli 1.000 euro di ammenda.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

In data 24/12/2013, la Procura Federale riceveva denuncia di irregolarità rilevate dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio dilettantistiche (Co.Vi.So.D) alla SSD Puteolana 1902 Internapoli. Nel Luglio del 2013, la Co.Vi.So.D, infatti, nell'esaminare le domande di ammissione al Campionato Nazionale di Serie D, con riferimento al Comunicato ufficiale n. 168 del 21 maggio 2013 per il deposito della documentazione relativa all'iscrizione del Campionato di Serie D – Stagione Sportiva 2013/2014, riscontrava l'inosservanza da parte della Società SSD Puteolana 1902 Internapoli del termine stabilito (12 luglio 2013 ore 14.00) per il deposito della dichiarazione di disponibilità del campo da gioco (punto 8 del C.U. n. 168 del 21.5.2013).

Si ricorda, a tal proposito, che il medesimo C.U. prevede che *“l'inosservanza del termine del 12 luglio 2013 ore 14.00, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) e 10) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co. Vi. So. D su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 1.000,00 per ciascun inadempimento”*.

Alla luce di quanto sopra detto, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Francesco Di Marino, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società

SSD Puteolana 1902 Internapoli, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per i fatti ascritti al Signor Francesco Di Marino, suo Presidente e legale rappresentante.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, applica le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Francesco Di Marino giorni 30 (trenta) di inibizione; nei confronti della Società SSD Puteolana 1902 Internapoli l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(436) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCO POLITA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. SSD Jesina Calcio Srl) E DELLA SOCIETA' SSD JESINA CALCIO Srl (nota n. 7766/733pf13-14/AM/gb del 26.6.2014).

La Procura Federale, con atto 26 giugno 2014, premettendo che la SSD Jesina Calcio srl, partecipante al Campionato di Serie D Stagione Sportiva 2013/2014, non aveva depositato entro il termine del 12 luglio 2013 la visura camerale aggiornata di cui al Punto A/5 della Disciplina degli adempimenti per la iscrizione a detto Campionato, pubblicata sul C.U. n. 168 del 21 maggio 2013 Dipartimento Interregionale e che siffatto inadempimento le era stato notificato in data 18/24 dicembre 2013 dalla Co.Vi.So.D., ha deferito a questo Tribunale il sig. Marco Polita, all'epoca del fatto Presidente della SSD Jesina Calcio srl, nonché la stessa SSD Jesina Calcio srl, contestando al primo la violazione dell'art. 10 comma 3bis del previgente CGS ed alla seconda la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 stesso Codice in relazione alla condotta ascritta al proprio rappresentante legale.

La SSD Jesina Calcio srl, con nota del 19 settembre 2014, ha contestato la fondatezza del Deferimento, motivando di aver spedito nei termini la visura camerale non aggiornata e di aver spedito quella aggiornata il 16 luglio 2013 e quindi con quattro giorni di ritardo rispetto al precedente termine del 12 luglio 2013, ma solo perché il contenuto della seconda era speculare a quello della prima.

Ha pertanto concluso per il suo proscioglimento (il non luogo a procedere).

All'inizio dell'odierna riunione il Sig. Marco Polita e la Società SSD Jesina Calcio Srl, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, il Tribunale ha adottato la seguente ordinanza.

“il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Marco Polita e la Società SSD Jesina Calcio Srl, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Marco Polita, sanzioni della inibizione per giorni 30, diminuita ai sensi dell' art. 23 CGS a giorni 20; pena base per la Società SSD Jesina Calcio Srl, sanzione della ammenda di € 1.000,00, diminuita ai sensi dell' art. 23 CGS a € 667,00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione per giorni 20 (venti) per il Sig. Marco Polita;

- ammenda di € 667,00 (seicentosessantasette/00) per la Società SSD Jesina Calcio Srl.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

(442) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PIER PAOLO GHERLONE (Presidente e Legale rappresentante della Soc. SD Asti Srl) E DELLA SOCIETA' SD ASTI Srl (nota n. 7824/781pf13-14/LG/AM/dl del 27.6.2014).

Il deferimento

Con provvedimento del 27 giugno 2014, il Procuratore Federale deferiva:

- 1) Il Signor Pier Paolo Gherlone, Presidente e legale rappresentante della Società S.D. Asti Calcio Srl, per rispondere della violazione dell'art. 10, comma 3bis del C.G.S. in relazione al punto A n. 5 del Comunicato Ufficiale n. 168 del 21 maggio 2013 con riferimento al Campionato di Serie D – Stagione Sportiva 2013/2014, per non aver osservato il termine stabilito (12 luglio 2013, ore 14.00) per il deposito della visura camerale (punto 5 del C.U. n. 168)
- 2) La Società SD Asti Calcio Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S., per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti presentavano una breve nota, unitamente ad un parere pro veritate con alcuni documenti.

Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Pier Paolo Gherlone l'ineiezione per giorni 30; nei confronti della Società SD Asti Calcio Srl l'ammenda di euro 1.000,00.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

In data 24/12/2013, la Procura Federale riceveva denuncia di irregolarità rilevate dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio dilettantistiche (Co.Vi.So.D) alla Società SD Asti Calcio Srl. Nel Luglio del 2013, la Co.Vi.So.D, infatti, nell'esaminare le domande di ammissione al Campionato di Serie D, con riferimento al Comunicato ufficiale n. 168 del 21 maggio 2013 per il deposito della documentazione relativa all'iscrizione del Campionato di Serie D – Stagione Sportiva 2013/2014, riscontrava l'inosservanza da parte della Società S.D. Asti Calcio S.r.l. del termine stabilito (12 luglio 2013 ore 14.00) per il deposito della visura camerale (punto 5 del C.U. n. 168 del 21.5.2013).

Si ricorda, a tal proposito, che il medesimo C.U. prevede che *“l'inosservanza del termine del 12 luglio 2013 per la spedizione della richiesta di iscrizione ed allegata documentazione al Dipartimento Interregionale ovvero per il deposito della stessa entro e non oltre le ore 14.00, anche con riferimento ad uno soltanto degli allegati previsti dai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) e 10) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito dell'invio degli atti da parte della Co.Vi.So.D su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 1000,00 per ciascun inadempimento”*.

La nota inviata dai deferiti, unitamente alla documentazione allegata, non giustifica il mancato deposito nei termini della visura camerale, così come previsto dalla normativa sopra richiamata. Per tali ragioni, quanto dedotto dai deferiti non può essere meritevole di considerazione in relazione alla fattispecie ed alla violazione in esame.

Tutto ciò premesso, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Pier Paolo Gherlone, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società SD Asti Calcio Srl, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del C.G.S., per i fatti ascritti al Signor Pier Paolo Gherlone, suo Presidente e legale rappresentante.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, applica le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Pier Paolo Gherlone l'inibizione per giorni 30 (trenta); nei confronti della Società SD Asti Calcio Srl l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(443) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO ROMAGNOLI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. NFC ORLANDINA ASD) E DELLA SOCIETA' NFC ORLANDINA ASD (nota n. 7822/779pf13-14/LG/AM/dl del 27.6.2014).

Il Tribunale Federale Nazionale,
vista l'istanza di rinvio della Soc. NFC Orlandina ASD, motivata sulla impossibilità del proprio legale rappresentante di comparire alla odierna riunione per motivi di lavoro all'estero;
vista la non opposizione della Procura Federale alla istanza di rinvio;

P.Q.M.

Dispone il rinvio del procedimento a nuovo ruolo.

(450) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARINO SARRA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. SPD Amiternina Scoppito) E DELLA SOCIETA' SPD AMITERNINA SCOPPITO (nota n. 7783/700pf13-14/AM/gb del 26.6.2014).

La Procura Federale, con atto 26 giugno 2014, premettendo che la SPD Amiternina Scoppito, partecipante al Campionato di Serie D Stagione Sportiva 2013/2014, non aveva depositato entro il termine del 12 luglio 2013 la fideiussione bancaria di cui al Punto A/4 della Disciplina degli adempimenti per la iscrizione a detto Campionato, pubblicata sul C.U. n. 168 del 21 maggio 2013 Dipartimento Interregionale e che siffatto inadempimento le era stato notificato in data 18/24 dicembre 2013 dalla Co.Vi.So.D., ha deferito a questo Tribunale il sig. Marino Sarra, all'epoca del fatto Presidente della SPD Amiternina Scoppito, nonché la stessa SPD Amiternina Scoppito, contestando al primo la violazione dell'art. 10 comma 3bis del previgente CGS ed alla seconda la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 stesso Codice in relazione alla condotta ascritta al proprio rappresentante legale.

Entrambi i deferiti non hanno svolto difese.

Alla riunione odierna è comparsa la sola Procura Federale, la quale ha chiesto l'accoglimento del deferimento e l'applicazione delle seguenti sanzioni: gg. 30 (trenta) di inibizione per il sig. Marino Sarra ed € 1.000,00 (mille//00) di ammenda per la Società.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Il Punto A/4 della richiamata Disciplina impone alla Società il deposito presso la Segreteria del Dipartimento Interregionale, entro il termine ivi fissato, della fideiussione esclusivamente bancaria di importo pari ad € 31.000,00 secondo il modello predisposto dallo stesso Dipartimento, ovvero, in alternativa, della proroga all'11 luglio 2014 della fideiussione già esistente e giacente presso il Dipartimento per le Società in organico nella stagione sportiva 2012/2013, oppure, sempre in via alternativa, nel primo caso, il deposito di assegno circolare di pari importo all'ordine della FIGC – LND, o l'effettuazione di bonifico bancario del medesimo importo, alle coordinate di banca indicate dal Dipartimento.

Nel caso in esame, risulta documentalmente provato l'inadempimento della Società SPD Amiternina Scoppito, che ha omesso di depositare nel termine delle ore 14.00 del 12 luglio 2013 voluto dalla richiamata Disciplina la fideiussione di che trattasi, né che si è avvalsa degli strumenti alternativi alla fideiussione (assegno circolare ovvero bonifico bancario), di guisa che deve essere accolto il Deferimento, in uno alle sanzioni richieste dalla Procura Federale, che sono diretta conseguenza dell'accertata violazione.



Difatti è pacifica la circostanza, in quanto espressamente prevista dalla Disciplina di che trattasi, che l'inosservanza dei termini di adempimento anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti comporta a carico della Società che se ne è resa responsabile l'ammenda tabellare di € 1.000,00 per ciascun inadempimento.

In merito poi alla richiesta di inibizione del Presidente della Società, si osserva che l'art. 10 comma terzo CGS previgente, alla cui disciplina il Deferimento si è richiamato, implica inequivocabilmente la responsabilità del legale rappresentante della società, al quale deve essere ascritto il mancato adempimento, stante il principio della immedesimazione organica tra la società ed i propri dirigenti, nel senso che non può sussistere la responsabilità della prima che non sia riconducibile alla violazione disciplinare dei secondi.

Infine, quanto alle sanzioni, è indubbio che la statuizione contenuta nella Disciplina sugli adempimenti richiama di per sé l'art. 1 comma 1 CGS previgente, la cui violazione determina le sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati della società di cui all'art. 19 stesso Codice, tra le quali rientra la inibizione temporanea (comma primo, lettera H).

P.Q.M.

accoglie il Deferimento e, per l'effetto, infligge al sig. Marino Sarra, all'epoca del fatto Presidente della SPD Amiternina Scoppito, l'inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla Società SPD Amiternina Scoppito l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

Il Presidente f.f.
Avv. Valentino Fedeli
”

PUBBLICATO IN ROMA IL 02 OTTOBRE 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

